

D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012. Art 15

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Art. 15 *Pagamenti elettronici* ⁽¹³⁷⁾

1. L'*articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, recante «Codice dell'amministrazione digitale», è sostituito dal seguente: «Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche). - 1. I soggetti di cui all'*articolo 2, comma 2*, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:

a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:

- 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'*articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293*, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;
- 2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;

b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'*articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni

effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 gennaio 1994, n. 71*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'*articolo 81 comma 2-bis* e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati.

3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.

3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, come modificato dall'*articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 luglio 2012, n. 94*, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo *articolo 1, comma 450*, stipulati nelle forme di cui all'*articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici.

3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato *articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006*. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013.

4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.» ⁽¹²⁸⁾

[2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica

amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui al *decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, è disciplinata l'estensione delle modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili. ⁽¹³³⁾ ⁽¹³⁵⁾ ⁽¹³⁴⁾]

3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'*articolo 23, comma 5, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69*, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle funzionalità messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del *decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*. ⁽¹³⁰⁾

4-bis. A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, a eccezione dell'*articolo 16* in materia di pagamento in misura ridotta. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'*articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981* è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'*articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981*. ⁽¹³⁸⁾

[4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole e le misure, anche

contrattuali, necessarie ad assicurare l'efficace traslazione degli effetti delle disposizioni del decreto di cui al comma 4-bis, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché di promuovere l'efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e dell'autonomia contrattuale delle parti. ⁽¹³¹⁾ ⁽¹³⁶⁾]

5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili. ⁽¹³²⁾ ⁽¹³⁹⁾

5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'*articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'*articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*. ⁽¹²⁹⁾

5-ter. Al comma 5 dell'*articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica». ⁽¹²⁹⁾

5-quater. All'*articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. E' considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi». ⁽¹²⁹⁾

(128) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(129) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(130) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 15-bis, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2014, n. 15*, dall' *art. 1, comma 900, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e, successivamente, dall' *art. 19-ter, comma 1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l' *art. 1, comma 901 della medesima L. 28 dicembre 2015, n. 208*. Il presente comma era stato modificato dall' *art. 23, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 19 dicembre 2019, n. 157*).

(131) Comma inserito dall' *art. 1, comma 900, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(132) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 900, lett. c), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(133) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(134) Per le modalità di adozione del decreto ministeriale di cui al presente comma, vedi l' *art. 13, comma 2-quater, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(135) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, e dall' allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10*, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016*.

(136) Comma abrogato dall' *art. 6, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017*.

(137) Il presente articolo era stato modificato, con l'inserimento del comma 4-quater, dall' *art. 23, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019,*

n. 124; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 19 dicembre 2019, n. 157).

(138) Comma inserito dall' art. 19-ter, comma 1, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, e, successivamente, così modificato dall' art. 18, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36. In precedenza il comma 4-bis era stato inserito dall' art. 1, comma 900, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e successivamente, abrogato dall' art. 6, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall' art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017.

(139) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 gennaio 2014.